

Prof. GIORGIO TRENTI
Dottore Commercialista
Revisore contabile
Via degli Ortolani 3 – 40139 Bologna
Telefono 051-49.06.63
Codice fiscale TRN GRG 39L22 A944C
Partita Iva 0 123 031 037 5
E-mail giorgio.trenti@alinet.it
Web www.trentigiorgio.it/curr.doc

Bologna, 18/9/2005

telblu@tin.it
Telefono blù

Oggetto – Comunicato ABCI

A decorrere dal 2004 anche per le banche di credito cooperativo – come per tutte le cooperative – ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo è richiesto, tra l'altro, il requisito di operatività prevalente con soci (art. 223 duodecies comma 6 c. c. e art. 28 comma 2 bis del D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 T.U.B.).

In questa materia la Banca d'Italia ha confermato le istruzioni - in uso già dal 1994 – secondo le quali, nell'ammontare dell'attività nei confronti dei propri soci, sono incluse altre attività, rendendo più facile il rispetto della norma.

Ciò costituisce una deroga al chiaro disposto dell'art. 35 del T.U.B. e dell'art. 2512 c. c. che prescrivono l'attività prevalente a favore dei soci.

Tali istruzioni riguardano la disciplina dell'attività bancaria.

Dal 2004 hanno anche una valenza fiscale. Ne risulta una disparità fra il trattamento fiscale concesso alla generalità delle cooperative e quello riservato alle banche di credito cooperativo (più favorevole).

E' semplice riconoscere che – di fatto - le banche di credito cooperativo non operano prevalentemente con i propri soci; ne consegue anche che non sono in condizione di usufruire pienamente delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo.

Inoltre alcune banche di credito cooperativo – quelle più attente ai valori etici – sono propense a pagare le normali imposte ed anche ad adottare lo statuto di banca popolare.

Per raggiungere l'obiettivo di disciplinare più realisticamente l'attività delle banche di credito cooperativo, di regolare la materia con lo strumento legislativo e di semplificare la procedura per l'adozione dello statuto di banca popolare da parte delle banche di credito cooperativo, si propone la seguente legge.

Modifiche al Testo Unico Bancario (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385)

- Art. 1 Il comma 1 dell'art. 35 è sostituito dal seguente:
Le banche di credito cooperativo esercitano il credito preferibilmente a favore dei soci.
- Art. 2 All'art. 35 è aggiunto il seguente comma:
La Banca d'Italia può vietare l'adozione dello statuto di banca popolare se ricorrono i motivi indicati nell'art. 15 comma 1 secondo periodo.

Considerazioni sull'articolato.

1)

La proposta di sostituire - nell'art. 35 comma 1 del T.U.B. D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 - la parola "prevalentemente" con la parola "preferibilmente" prende atto delle scelte di gestione operate dalle BCC che - nella totalità - non hanno mai operato prevalentemente a favore dei soci.

La proposta ha lo scopo di far aderire la normativa speciale vigente per le BCC alla prassi seguita dalle stesse BCC.

La proposta rivitalizza la normativa speciale vigente per le BCC perché rende più agevole la gestione delle BCC.

Attenua il rischio ipotizzabile nel caso in cui le BCC finiscano o col facilitare immissioni indiscriminate di soci, reclutati prevalentemente fra i prenditori di credito (nel vano tentativo di rispettare una normativa che impone una prevalenza irraggiungibile), o di preferire la concessione di credito ad imprese già socie anche al di là della meritevolezza.

2)

Non viene modificata la norma che impone alle BCC di operare in un territorio di competenza limitato ai comuni di insediamento e a quelli limitrofi.

Questa caratteristica - lungi dall'essere considerato un vincolo - è invero un punto di forza, sia per le BCC che possono operare in un territorio conosciuto (quindi meno rischioso) sia per gli abitanti di questo territorio che possono lavorare con una banca che sentono a loro vicina.

Invece l'eliminazione del vincolo della prevalenza del credito a favore dei soci aumenta il numero delle imprese finanziabili e concede più scelta alle BCC nella ricerca delle imprese più meritevoli di credito.

La nuova normativa proposta rafforza la gestione attuale delle BCC e in prospettiva le incentiva a crescere.

3)

La proposta riconosce importante il ruolo svolto dalle BCC nel mercato creditizio, ne facilita lo svolgimento togliendo un adempimento impossibile e permette alle BCC di continuare con una gestione assolutamente identica a quella attuale.

La proposta prevede solo uno snellimento procedurale per quelle BCC che intendono operare come banche popolari (la durata dell'iter scenderà da 12 mesi a 60 giorni).

Tale evenienza riguarda solo quelle BCC che disporranno del capitale richiesto e di una imprenditorialità adeguata.

ABCI
Il presidente
(Giorgio Trenti)

doc\abci\altri.doc